

N. 1720/17 SENT.
N. 10489/14 R.G.
N. 13374/17 Cron.
N. 3564/17 Rep.
Oggetto:



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2^a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. ssa Cristina Capone, pronunciando ai sensi dell'art.281 sexiesc.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10489 del Ruolo Generale dell'anno 2014, avente ad oggetto: **somministrazione**

vertente

TRA

D. **A** (c.f.), rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo Orefice, in virtù di mandato apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio sito in Napoli al Corso Garibaldi n. 298, elettivamente domicilia

opponente

E

E. **E** S.P.A. (c.f.) in persona del procuratore speciale avv.to **M T** in virtù di procura per notaio **N A** rep.n. , racc.n. del , rappresentata e difesa dall' avv.to **A A** e dall'avv.to **C G G** ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to **P P** sito in i alla via n.

opposta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Rgn°10489/2014

1

LE GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)

All'udienza del giorno 20.06.2017 comparino i procuratori delle parti che discutevano la causa e precisavano le conclusioni come da verbale telematico cui la presente sentenza è allegata.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio è stato instaurato a seguito di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale l'opponente - premettendo che nei suoi confronti era stato notificato decreto ingiuntivo n. 1899/2014, pronunciato nel procedimento avente r.g. n. 7590/2014, con il quale era gli stato ingiunto il pagamento di euro 8.913,37, oltre interessi legali e spese del procedimento - contestava l'esistenza della posizione creditoria nei confronti della società opposta. L'opponente, contestando preliminarmente la nullità del ricorso monitorio per carente indicazione della natura della fornitura di energia (ossia se di gas o di energia elettrica) e la idoneità della allegazione probatoria, deduceva l'inesistenza del credito ipotizzato essere relativo ad un contratto di somministrazione di gas naturale del quale non gli era mai stata consegnata copia e decorrente, orientativamente, dal 2009 sino al dicembre 2011 allorquando l'attore provvedeva a passare a diverso operatore E. s.p.a.. Precisava, inoltre, che il misuratore posto all'esterno della abitazione era stato sostituito - senza alcun contraddittorio con l'opponente - nel 2010 e che gli era stata recapitata una fattura n.2319221231 del 3.7.2012 di importo nullo con la quale la società opponente gli comunicava che tutti i precedenti pagamenti erano regolati e che, a riprova della assenza di qualsiasi morosità, la società fornitrice non aveva mai interrotto la fornitura di gas naturale. Alla luce di quanto precede chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di lite

Si costituiva l'opposta, contestando in fatto ed in diritto la spiegata opposizione deducendo che l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto riguardava i corrispettivi rimasti insoluti nel periodo di vigenza del contratto di fornitura di gas ed energia elettrica sottoscritto in data 25.10.2008 dall'odierno opponente con la E. E. s.p.a. relativi ad alcune fatture (allegate in atti- doc. 2, prod. parte opposta) con scadenza dal 24.12.2010 al 16.11.2011. Contestava, altresì,

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II Sezione Civile

l'esistenza di altro contratto di fornitura con l'E., la facoltatività della interruzione della fornitura in caso di morosità del cliente e evidenziava, con riferimento alla fattura n. n.2319221231 che l'E. non avesse mai comunicato all'opponente che le fatture precedenti risultavano essere state liquidate. Chiedeva, pertanto, il rigetto della opposizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Premesso quanto sopra, l'opposizione è fondata e va, pertanto, rigettata per quanto di seguito indicato.

Va preliminarmente dato atto che l'esame delle questioni prospettate dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio è stato condotto secondo il principio della cd. "ragione più liquida" il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014)

Prima di passare all'esame del merito, deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II Sezione Civile

attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria del attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronuncia a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle

Rgn°10489/2014

4

IL GIUDICE
(dr.ssa *Cristina C. POZZE*)

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II Sezione Civile

obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento. Quanto sopra va altresì temperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.

Nella fattispecie in esame, incontestata l'esistenza di un rapporto di fornitura di energia elettrica per uso diverso dall'abitazione tra le parti dell'odierno giudizio sino al 31.12.2011 (dato che l'attore, nonostante la iniziale contestazione "ipotizza", nell'ambito delle sue difese la esistenza di un contratto di somministrazione di gas naturale- cfr. pag. 5 della citazione – svolgendo al riguardo piene contestazioni in fatto ed in diritto), la controversia si incentra sulla debenza delle somme portate dalle fatture poste alla base del ricorso monitorio. Orbene, ad avviso di questo Giudice, assume rilievo prevalente per la valutazione della presente opposizione, la circostanza che – a fronte di fatture relative al periodo temporale tra il 2010 ed il dicembre 2011 – l'attore in opposizione abbia prodotto la fattura n. n.2319221231 del 3 luglio 2012, nella quale è espressamente previsto che nel periodo dicembre 2010 a dicembre 2011 nulla sia dovuto dall'intestatario della fornitura odierno attore in opposizione. Priva di pregio, ad avviso dello scrivente, risultano l'argomentazione relativa al mancato invio della suddetta fattura da parte dell'Enel, dato che essa appare generica dato che non è stata accompagnata da un disconoscimento rituale ai sensi degli artt. 214 cp.c. Per le ragioni esposte, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo qui opposto va revocato.

Va rigettata invece la richiesta di condanna della parte convenuta a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. L'esercizio del diritto di azione –dovendosi fare riferimento, nella specie, all'azione in via monitoria - non

Rgn°10489/2014

5

IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CARBONE)

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II Sezione Civile

costituisce un comportamento di per sé riprovevole ma lo diventa unicamente quando sia accompagnato dalle condizioni di cui al riformato art. 96 c.p.c., ossia, la contemporanea presenza dell'elemento soggettivo - della mala fede o colpa grave del soccombente o dell'assenza di prudenza nell'aver agito in giudizio - e di quello oggettivo, relativo ai danni sofferti dalla parte istante i quali vanno da essa comprovati, stante il generale principio dell'onere probatorio gravante su chi invoca la sussistenza di una pretesa, condizioni queste non soddisfatte dall'opposto che si limita ad invocare suddetta responsabilità ma non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante sia con riferimento all'elemento soggettivo che a quello oggettivo, non avendo dimostrato l'esistenza dei pregiudizi da risarcire con l'invocata responsabilità.

Le spese del presente giudizio seguono la prevalente soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo in base al valore della domanda, in assenza di nota spese e non essendo stata svolta istruttoria, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento; ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.

Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.

P. Q. M.

Rgn°10489/2014

6

IL GIUDICE
(dr.ssa *[firma]*)

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II Sezione Civile

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:

- 1) **ACCOGLIE** l'opposizione e, per l'effetto, **REVOCA** il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) **RIGETTA** la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- 3) **CONDANNA** E. E. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di Daniele Anastasio, che si liquidano in €.200,00 per esborsi ed €.3.235,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote con distrazione all'avvocato Vincenzo Orefice, dichiaratosene antistatario;

Così deciso in Aversa il giorno 20.06.2017 .

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

IL GIUDICE
(*dr.ssa Cristina Capone*)
